



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2024/2025

OM 31 marzo 2025, n. 67
gli elementi di novità

Flaminia Giorda

Coordinatrice della Struttura tecnica esami di Stato

Esame di Stato 2024/2025

Riferimenti normativi essenziali:

- Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
- Legge n. 150 del 1 ottobre 2024 *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti...*
- Decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2024 *recante i criteri per il riconoscimento dei PCTO e delle attività assimilabili...*
- Nota n. 47341 del 25 novembre 2024 *Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione*
- Decreto ministeriale n. 13 del 28 gennaio 2025 *Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame*
- Nota n. 10961 del 17 marzo 2025 *Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2024/2025*
- Nota n. 11942 del 24 marzo 2025 *Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2024/2025*
- Ordinanza ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 *che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025*
- Nota n. 13946 del 3 marzo 2025 *Requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. O.M. 31 marzo 2025, n. 67. Chiarimenti.*

Esame di Stato 2024/2025

L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è **configurato secondo le disposizioni normative vigenti** (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017).

Due provvedimenti approvati nel 2024 hanno comportato importanti novità:

- la legge 1 ottobre 2024, n. 150 (voto di comportamento e esame di Stato)
- il decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 226 (PCTO e attività assimilabili)

In questa presentazione nel testo dell'ordinanza saranno **evidenziati, in rosso**, gli **elementi di novità**.

Ammissione - candidati interni

Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 sono richiesti:

- a) **frequenza** per almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato
- b) **partecipazione** alle prove **INVALSI** (la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell'esame di Stato).
- c) **svolgimento dei PCTO** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso
- d) **votazione** non inferiore a **sei decimi** in **ciascuna disciplina** e **voto di comportamento** non inferiore a **sei decimi** (ma c'è la **possibilità** di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di **una insufficienza in una sola disciplina**).

Ammissione - candidati interni

Chiarimento in relazione al requisito di cui alla lettera d):

benché il testo del decreto n. 62/2017 reciti:

«votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina **o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto** secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.[...] Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina **o in un gruppo di discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo»

si sottolinea che nel vigente ordinamento non esistono «gruppi di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto».

Ammissione - PCTO per i candidati interni

A seguito dell'emanazione del dm 12 novembre 2024, n. 226 **ha termine il regime di deroghe** riguardante i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) ai fini dell'esame di Stato.

Per i candidati interni, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c) del d. lgs. n. 62/2017, costituisce requisito di ammissione all'esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Il riferimento relativo alla validità dei percorsi è l'articolo 4 comma 11 del decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195 *«Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro...»*: **«Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto».**

Ammissione - candidati interni. Comportamento ed elaborato

La legge n. 150/2024 ha attribuito un maggior peso al voto di comportamento in relazione all'esame di Stato:

Articolo 3, comma 1 punto iv. dell'ordinanza:

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l.150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. [...]

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Ammissione - candidati interni. Comportamento ed elaborato

Lo stesso articolo dell'ordinanza fornisce anche ulteriori indicazioni riguardanti l'elaborato:

La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Ammissione - candidati interni. Comportamento e credito scolastico

Articolo 11, comma 1 dell'ordinanza:

L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito **se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

L'ordinanza precisa dunque anche il fatto che la disposizione riguarda gli studenti di ultimo, penultimo e terzultimo anno. Ovviamente, per gli studenti dell'ultimo anno, il credito assegnato nei due anni precedenti rimane invariato.

Ammissione - candidati interni. Comportamento e credito scolastico

Anche in relazione agli «anticipatari» vi è una nuova disposizione, contenuta nell'articolo 11 comma 4 b) dell'ordinanza:

ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, co. 4, e all'art. 15, cc. 2, secondo periodo, e 2 bis del d. lgs. 62/2017, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, **pari a quindici punti, qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari o superiore a nove decimi. Qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari a otto decimi, sono attribuiti quattordici punti per il credito scolastico** dell'anno non frequentato

Ammissione - candidati interni. Studenti che hanno svolto parte della carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri

Si richiama l'attenzione sull'importante novità contenuta nell'articolo 3 comma 2 ultimo periodo dell'ordinanza:

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disposta **anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione** per gli **studenti** di nazionalità **italiana o straniera** i quali, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Testo unico, sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo **svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

Ammissione - candidati esterni

Per i candidati esterni, oltre ai requisiti già richiamati nei commi 1 e 2 dell'articolo 4 dell'ordinanza, che rimangono quelli già previsti, si aggiungono le disposizioni di cui al comma 3:

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. 62/2017, l'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI **nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO**, come definite dall'art. 2 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo **devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi** per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, i candidati esterni **possono integrare la dichiarazione** presentata all'atto della domanda di ammissione **con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2025 presentando**, entro e non oltre il 20 aprile 2025, **direttamente all'istituzione scolastica** cui sono stati assegnati, la **documentazione** relativa alle attività svolte.

Esame della documentazione dei candidati esterni da parte del consiglio di classe

L'articolo 5 comma 2 dell'ordinanza specifica le competenze del consiglio di classe in relazione alla documentazione su PCTO e attività assimilabili:

Ai sensi dell'art. 7 del d.m. 226/2024, il consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, **accerta e valuta** lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed **esprime il proprio parere** sulla **validità** di dette esperienze, **anche in termini quantitativi e di competenze acquisite**, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, **almeno quindici giorni** prima dell'inizio dell'esame preliminare. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di **attività non sufficienti** a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, co. 2, del d. m. 226 del 2024, il candidato esterno **non è ammesso all'esame preliminare**.

Approfondimento sul dm 226/2024

Articolo 2 dm 226/2024

Definisce le “attività assimilabili ai PCTO”: «esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato»

- finalità: acquisire competenze trasversali o tecnico professionali
- possono essere svolte anche all'estero
- non devono essere meramente esecutive

Articolo 2 dm 226/2024

Le “attività assimilabili ai PCTO”:

- non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio
- nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso (*disposizione valida per coloro che, alla data di emanazione del decreto, avevano già sostenuto gli esami di idoneità; per coloro che li sosterranno a partire da quest'anno, si veda l'articolo 3*)

Articolo 5 dm 226/2024

Per la validità del percorso, il candidato dovrà aver svolto attività di PCTO o attività assimilabili ai PCTO corrispondenti “ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato”.

Si ricorda che tale monte ore ammonta a 90 ore per i licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 ore per gli istituti professionali.

Articolo 6 dm 226/2024

Stabilisce quale documentazione debba essere allegata alla domanda di ammissione agli esami di Stato che i candidati esterni presentano all'Ufficio Scolastico Regionale.

Vanno documentate sia le attività di PCTO svolte “in precedenti anni scolastici conclusi positivamente”, sia le attività assimilabili ai PCTO.

Si può integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e **il 30 marzo**, presentando, **entro il 20 aprile**, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.

Articolo 7 dm 226/2024

Definisce i compiti del consiglio di classe che:

accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed **esprime il proprio parere** sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, **almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.**

Nel caso in cui dal parere espresso dal consiglio di classe risulti lo svolgimento di **attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo** pari ai tre quarti del monte ore previsto dallo specifico percorso di studi, il candidato esterno **non è ammesso all'esame preliminare.**

Documentazione su PCTO e attività assimilabili per le commissioni

Nell'articolo 16 (Riunione preliminare della commissione/classe) si prevede che, tra la documentazione da prendere in esame, figurino anche:

comma 7 c) le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni, la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito **nonché la documentazione relativa allo svolgimento dei PCTO e/o delle attività assimilabili svolte ai sensi del d.m. 226/2024**

Colloquio

In relazione al colloquio, è stato modificato il comma 2 dell'articolo 22 per assicurarne la coerenza con le disposizioni relative a elaborato e PCTO:

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO/**attività assimilabili** o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato; [...]

Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera c), punto 1), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell'elaborato di cui all'art. 3, lettera a), sub iv.

Candidati con disabilità

Nell'articolo 24 comma 4 dell'ordinanza si è specificato che la commissione può avvalersi di docenti /esperti di sostegno anche per la correzione delle prove, come previsto dal d. lgs. 62/2017:

Per la predisposizione, lo svolgimento **e la correzione** delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.

Provincia autonoma di Trento

Nell'articolo 33 dell'ordinanza è stato inserito il comma 3, che riguarda la provincia autonoma di Trento:

«3. Nella Provincia autonoma di Trento continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, e del decreto del Presidente della Provincia di Trento 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg, riguardante il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”.»